



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, all'udienza del 23 aprile 2019, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 10517/2017;

promossa da

OMISSIS rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati **ANGELA MARIA FASANO E STEFANIA FASANO;**

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro *pro tempore* –

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

-convenuti contumaci-

Conclusioni: All'udienza di discussione del 23 aprile 2019 il procuratore di parte ricorrente discuteva la causa e concludeva come da verbale in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c.) depositato in data 19 ottobre 2017, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere nei confronti delle amministrazioni scolastiche convenute le seguenti conclusioni: “.....3) *In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.*



va rilevato come il CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, dopo aver previsto nella tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera sono riconosciuti 6 punti, contempla delle *"Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti"* ove è specificato che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ora, reputa il Tribunale, condividendo sul punto i richiamati precedenti (Tribunale di Caltagirone, cit. e da ultimo altresì Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119), che non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, formativa"* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come *"proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non*



statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/2002 all'anno scolastico 2014/2015 e alla relativa valutazione allo stesso modo del servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale nella suddetta graduatoria con attribuzione del punteggio corretto.

Dai principi sopra richiamati e dal dato letterale dell'articolo 485 del d. lgs. n. 297/1994 discende che il servizio pre-ruolo presso gli istituti paritari debba essere valutato anche ai fini della ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo allo stesso modo di come il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale è valutato agli stessi fini.

L'esistenza di indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla questione, stante la novità della stessa, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo così statuisce:

Dichiara il diritto di OMISSIS alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio di insegnamento prestato per quattordici anni presso la scuola paritaria nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali e, per l'effetto,



disapplicata la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, ordina alle Amministrazioni Scolastiche convenute di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e in quelle successive il servizio di insegnamento svolto da OMISSIS nella scuola paritaria per quattordici anni nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e di attribuire allo stesso nella predetta graduatoria per la mobilità gli 84 punti corrispondenti ai fini della attribuzione della sede di servizio che gli spetterà in base al corretto punteggio secondo l’ordine indicato nella domanda di mobilità, nel rispetto del criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria.

Dichiara il diritto del ricorrente ad avere computati agli effetti della progressione di carriera, ai sensi degli articoli 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, i quattordici anni di servizio svolti presso la scuola paritaria allo stesso modo del servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale e condanna l’Amministrazione Scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera ad ogni effetto.

Compensa le spese tanto della fase cautelare che della fase di merito.

Così deciso in Catania all’udienza del 23 aprile 2019

Il giudice del lavoro
dr.Patrizia Mirenda

